

Piano

Sci PP. Somaschi di Lombardia

1784

historicum
AUCTORES
Archivum
Genuense
B-156
C. R. a Somascha

Per concertare il Comandato Bianco colle disposizioni portate
dal recente Imp. Editto già accettato come da
certificati ricapiti alla Segreteria Economica, il
Suo Gen. con i Vocali de' S. S. Somaschi Delegati
alla Computaz.^o del medesimo hanno stabilito di
subordinare il seguente progetto di sistemazione.

E in 1.^o luogo ripeteram.^o si fa presente che per
Massima il S. S. de' Somaschi non faceva la
sua residenza in Roma, ma bensì dimorava in
alcuna delle Città di quella Provincia la cui cadeva
l'elezione, in guisa che fin qui Roma non ha
avuta attività sui Somaschi della Lombardia
Austriaca.

Siò premesso venendo alla Base della Lombardia sudd.^a
che sono 12. alle quali ritenendo uniti il Collegio
di Trento, e quello di Lugano, verrebbe la Provincia
Lombarda, a norma dell' Imp. Editto ad essere istitu-
ita da 14. Base. Per rapporto poi a quelle di
Licenza, e dello Stato Sardo fin qui aggregate alla
Provincia di Lombardia, potranno esserle anche per
l'avvenire, quando giusta le Imp. Determinazioni
nessuna attività compete loro sui Collegi Austriaci
de' Somaschi.

Gli affari di Massima vengono ai Vocali appoggiati
della Costituzione, ed a tenore del paragrafo 1.^o
del Reale Editto non potranno da oggi in avanti
essere consultati, né interloquire per gli affari della

Provincia Lombarda, quelli di Provincia Estera, e non
sudditi di S. M. A. Secondo la Costituzione medesima
possono essere nominati Superiori ancora quelli che non
sono del num. de' Vocati, come è sempre accaduto,
e attualmente si verifica contandosi 5 Superiori
nelle 12. Capi della Lombardia Austriaca, che
non sono Vocati.

Attenendosi dunque alla Costituzione medesima, e conciliando
con essa l'esecuzione del più volte accennato
Cap. 1.°, proponiamo che si continui di tutti i Superiori
attuali fino alla loro rispettiva scadenza, al
tempo in cui si dovrebbe celebrare il Capitolo Generale
si uniscano i 14. Vocati della Provincia di
Lombardia non già con tre Soci come per l'addi-
etio ma con 6. da scegliersi dal Ceto de'
non Vocati uno per ciascuna delle sei Capi
di S. M. A. Seg. di S. Girolamo a Milano, quella
di Pavia, di Bremona, di Como, e di Godi, da
nominarsi con scheda a pluralità di voti da
tutti i sacerdoti nella rispettiva Capi. E le altre
Capi poi concorreranno alla elezione del Socio
col metodo proposto al Cap. 3.° §. 1. della Costi-
tuzione, in guisa che l'Arcivescovo di S. Pietro
in Vescovato concorrerà con S. M. A. Seg. il Ceto
di Merate con S. Girolamo, l'Arcivescovo di

S. Magolo ed il Ceto della Colombina, il Ceto di
Verona, e l'Arcivescovo di Bremona, ed il Ceto di
S. Lucia di essa Bremona, la Capi di S. Giuliano
e l'Arcivescovo di Godi ed il Ceto dell'Angelo
custode pure di Godi, ed il Ceto di Lugano con
quello di Como.

I suddetti Vocati e Soci uniti insieme formeranno il num.
di 20. Votanti per la elezione del Ceto della Prov.
indipendente da qualunque altra Superiorità, e di
due Consigliere, di due Definitori, e di un Cancelliere
tutti duraturi per un triennio, e scelti tutti da
ogni altro Superiore estero, i quali costituendo la
Capi della Banca Definitoria, procederanno in via
di Costituzione alla elezione de' Superiori Locali, che
non potranno essere perpetui a norma della Costi-
tuzione, e che saranno sempre sudditi, o ammessi dal
S. Governo alla ragionabilità, e procederanno pure
alla formazione delle famiglie. Si preterrà al sudd.
Cancelliere di stendere gli atti Capitulari riguardanti
la doppia materia, cioè spirituale, e di eterna
disciplina, a norma dell'editto, da presentarsi
al S. Governo anche il primo qualora vengano
richiesti. Ben inteso intanto che ai sei soci non
competa a norma della Costituzione che il solo diritto
d'essere nominati alle Superiorità, o al Vocabato
promissuam. con tutti gli altri Religiosi non
Vocati

Vocati, qualora alcuno di questi venisse a mancare,
e ritenuto nel resto quanto alle Cariche del Definito.
Brotte ciò che viene disposto dalla mentovata Consue-
tudinaria in quanto sono compatibili col R. Editto.

Da ciò dipende che essendo i Somaschi Lombardi indipendenti
da qualunque altro superiore della Congregazione,
verrà per rapporto a loro a essere il Broccato
quello che si ritrova in Roma, e che fin d'ad-
desso resta.

Lo stabilimento di sopra esposto riguardante le Cariche della
Provincia avrà luogo sotto che capiranno il prefato
R. Superiore della Provincia medesima, Sr. Gio. Gio-
vanni De Fugo, ed il secondo Superiore Sr. Giovanni
Bisani, a cui, attesa la particolare circostanza
di essere ambedue suddetti Casistici, ed essere
obbligati di restare tutto il tempo residenti in Stato,
si accorda per questa volta la continuazione
della loro rispettiva Carica, che al loro scadere
si ha da ridurre ad una sola di Capo della
Provincia Lombarda indipendente da qualunque altra
autorità estera nel modo e condizioni di sopra.

Al fine di evitare qualunque altro mandato che si
potrebbe dare prima non avrà riposta la formale
sueccessione del Capo della Congregazione che dovrà
essersi al R. Governo per ottenere la corrispondente

Pla-

Blacitaz. Non avendo poi i Somaschi Affiliazione,
i Somaschi attualmente Somaschi si potranno ritenere dalla
Provincia, o non ritenere secondo si troverà expediente.

Il Capo si convocerà sempre in Banca presso il R.
Blacitaz, ed in Banca pure avrà la sua residenza
il Capo della Provincia, il quale potrà una volta ogni
anno radunare i Definitivi per la Determinazione
che da se solo non potrebbe prendere in vigore
di Consue. e che occorrono frequentissime in una
Congregazione che ha per oggetto il pub. servizio.
il qualunque poi addunanza Capitolare, ove il
Governo stesse designare un assistente in nome
suo, verrà egli considerato al dovuto rispetto.

Per gli studi si atterranno i Somaschi al Piano già da
essi presentato unitamente a quello di Consue. che
dalla Corte Imperiale venne approvato come consistente
alle superiori sue interzioni e Determinazioni, massime
in quanto al frequentare la R. Università.

In fine per rapporto allo spirituale vivranno i Somaschi
sotto l'ispezione, e supervisione dell'Arcivescovo,
e de' Vescovi Diocesani, ben persuasi che il R.
Governo prenderà le opportune misure perché l'
ispezione sudd. non possa alterare il buon ordine
del regime interno delle Case Religiose appoggia-
to nell'Art. 4. dell'Imperiale Editto ai rispettivi Superiori.

Intenuto li cambiamenti che per effetto di questo Decreto si
sono dovuti fare ad alcuni articoli delle proprie Costituzioni
Somasche, si faranno di poi ristampare esse Costituz.
colle modificaz. portate dalli Sovrani comandi, e
questa prima la comunicazione, e approvazione
del Governo si faranno stampare in base.

L'oggetto della Congregaz. de' Somaschi non è che quello
della pubblica istruzione promossa colla istituz. della
nobiltà e Gioventù ne' Collegi e nelle Scuole,
e all'assistenza ed educazione degli orfani e
servigio della Società.

Tutto intanto il fin qui esposto, è ciò che progettano, senza
l'approvaz. di S. M., alla quale ed dovute pro:
fondo rispetto riveram. si subordinano.

I Soggetti, che presentemente
si ritrovano in Collegio Sallio si
ordinano a tre, cioè il D. Ciceri
Corballini, il D. D. Angelo Ciceri
D. il D. M. D. D. Antonico di S. Angelo
per Marenese, quali sono venuti
in determinazione di sottostare
al D. D. M. D. D. per l'Assenza
Sua, senza alcuna eccezione.

Giuseppe M. D. D. D. Generale.

Leopoldo Junghelli Deleg.

Gianfranco Campi Delegato

Emiliano Molina Deleg.

D. D. M. D. D. Corballini

D. Angelo Ciceri

Giuseppe Marenese